

L'UFPC comunica

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **25 (1978)**

Heft 7-8

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

La revisione delle leggi sulla protezione civile

di D. Wedlake, UFPC

(continuazione dal No. 6)

La ristrutturazione del tempo riservato all'istruzione

L'esperienza ha provato che il vecchio ordinamento e la durata di tempo dedicata all'istruzione non erano soddisfacenti. Fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione civile, determinati servizi supplementari nondimeno indispensabili, come per esempio i corsi preparatori dei quadri, hanno potuto essere organizzati soltanto grazie alla partecipazione di volontari. Appunto per questo il vecchio articolo 54 LPCi, che consisteva di un solo capoverso e menzionava ancora le ormai soppresse guardie dei caseggiati, ha dovuto essere modificato e adeguatamente ampliato.

Il nuovo capoverso 2 statuisce ora che i giorni di servizio non utilizzati nel corso di un anno civile possono essere aggiunti ai due giorni dell'anno successivo. Ciò significa che sarà non soltanto possibile di tener meglio conto delle necessità di ogni singolo, ma anche di attuare una più razionale e completa istruzione di tutti i membri degli organismi di protezione. Inoltre, si potranno fare notevoli risparmi per i lavori amministrativi e per quelli concernenti la chiamata e il licenziamento.

Anche l'articolo 53 è stato interamente modificato. Infatti, il nuovo capoverso 3 prevede che i quadri e gli specialisti, di principio, devono seguire ogni quattro anni un corso di perfezionamento di 12 giorni al massimo.

Il fatto però che tale servizio possa, secondo la nuova regolamentazione, essere ripartito su più anni, rappresenta una soluzione ben più elastica di quella applicata precedentemente.

Miglioramento delle misure di direzione

Come abbiamo già detto, la precedente legge sulla protezione civile non precisava in alcuna disposizione come e fino a quando i singoli provvedimenti dovevano essere attuati. La legge s'era limitata in primo luogo a definire la protezione civile in sè e per sè e com'essa, una volta ultimata, doveva funzionare. La mancanza di precise disposizioni ha avuto per conseguenza che la protezione civile, in materia edilizia ed organizzativa, non ha raggiunto dappertutto lo stesso grado di sviluppo. Sussistono infatti, in parte, non indifferenti ineguaglianze dovute a circostanze locali e ad attività dei cantoni e dei comuni.

Se la protezione civile, al termine del suo programma, fosse riuscita ad attuare dappertutto un sistema valido, bisogna riconoscere che la sua efficacia non sarebbe stata uniforme in tutte le regioni. Allo scopo di garantire un impiego ottimale dei mezzi disponibili, è stato quindi indispensabile dare agli organi esecutivi migliori strumenti di direzione e più adatte competenze. Un tale modo di procedere darà loro la possibilità di fissare priorità e decidere quali mezzi debbano essere utilizzati al momento giusto. Soltanto in questo modo si potrà assicurare un durevole ed equilibrato approntamento operativo.

Potere generale di impartire direttive

La nuova versione degli articoli 6 e 9 prevede che le autorità civili possono fissare termini obbligatori d'esecuzione e che i cantoni designano l'uffi-

cio cantonale della protezione civile quale organo direttivo ed esecutivo. Nell'intento di armonizzare lo stato di preparazione, la Confederazione può, giusta l'articolo 68, stabilire un ordine di priorità (elenco delle priorità) per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature.

Tale disciplinamento crea nel contempo una chiara competenza legale per l'introduzione e l'applicazione di una pianificazione finanziaria obbligatoria, la quale potrà tener conto dello stato di sviluppo differenziato esistente da cantone a cantone ed anche all'interno dei cantoni. Ciò permette, da un lato, ai cantoni che fino allora avevano imposto la protezione civile soltanto ai comuni con oltre 1000 abitanti, di allestire particolari piani edilizi da attuare secondo le loro possibilità finanziarie, senza ricorrere a disposizioni transitorie e dall'altro di ritardare costruzioni in cantoni «più avanzati» e liberare così fondi federali a favore di cantoni «arretrati» in tal campo; questo modo di agire è tipicamente democratico e federalistico.

I crediti promessi e attribuiti ogni anno alla protezione civile, saranno ripartiti fra i cantoni secondo i bisogni edilizi momentanei ed il numero della popolazione: i crediti saranno quindi contingentati. Il Consiglio federale determinerà pure il genere delle costruzioni e delle attrezzature che dovranno essere attuate con assoluta priorità. Queste nuove considerazioni politiche in materia finanziaria sono contenute specie nel mutato articolo 5 della legge sulla costruzione dei rifugi (legge federale sull'edilizia di protezione civile), articolo che è stato notevolmente ampliato.

Ulteriori misure direttive concernenti la fornitura scalare del materiale dei comuni e degli stabilimenti sono contemplate dagli articoli 64 e 65, pure modificati nel corso della revisione. (Continua)

Mit uns reden,
lohnt sich

Brückenbau
Kanalbau
Industriebau
Eisenbetonbau
Spezialtiefbau
Wohnbau

Spaltenstein

Spaltenstein AG Hoch + Tiefbau
Schaffhauserstrasse 372, 8050 Zürich